

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Modifica del 28 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012¹,
decreta:

I

La legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d ed e

¹ La Confederazione può:

- d. concedere aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione;
- e. concedere sussidi per l'esercizio e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

¹ FF 2012 2727
² RS 414.51

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 2012³

Termine di referendum: 17 gennaio 2013

³ FF 2012 7237